

**Circolare mensile – dicembre 2016.**

<b>DICEMBRE 2016: NOVITÀ</b> .....	2
<hr/>	
1 Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi agli oneri detraibili .....	2
2 Dati derivanti dallo “spesometro” - Anomalie con le dichiarazioni IVA - Comunicazioni ai contribuenti .....	3
3 Nuovo modello di dichiarazione d’intento - Chiarimenti sull’utilizzo del vecchio modello .....	5
4 Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all’AGEA nel 2016 .....	6
5 Soggetti delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e contributivi.....	7
6 Rimborsi IVA - Massimale della polizza del professionista inferiore al credito IVA chiesto a rimborso - Efficacia del visto di conformità .....	10
7 <i>Fringe benefit</i> - Uso promiscuo degli automezzi aziendali - Approvazione delle tabelle ACI per il 2017 .....	11
8 Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Svizzera - Entrata in vigore .....	12
9 Ratifica dell’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali con il Principato di Monaco.....	12
10 Approvazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e volture catastali .....	13
11 Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza - Disposizioni attuative.....	14
12 Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate - <i>Totem</i> digitali installati al di fuori delle zone agevolate - Chiarimenti .....	15
13 Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - <i>Test</i> e prove di laboratorio - Chiarimenti.....	15
14 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Compensazione nel modello F24 dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari - Istituzione del codice tributo .....	16
15 Credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione dei prodotti editoriali - Ulteriore proroga .....	18
16 Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore delle scuole (c.d. “ <i>school bonus</i> ”) - Compensazione nel modello F24 - Istituzione del codice tributo.....	18
17 Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari .....	19
18 Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi - Versamento con il modello F24 - Codice tributo .....	19
<b>GENNAIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI</b> .....	21

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

*Uffici*  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studioblescia.it](mailto:cesena@studioblescia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studioblescia.it](mailto:sansevero@studioblescia.it)

<b>1</b>	<p><b>PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ULTERIORI DATI RELATIVI AGLI ONERI DETRAIBILI</b></p> <p>In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con il DM 1.12.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 20.12.2016 n. 296) sono stati previsti nuovi obblighi di comunicazione di dati relativi agli oneri detraibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e UNICO PF).</p> <p>Nello specifico, è stata prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;</li> <li>• i rimborsi delle spese universitarie.</li> </ul>
<b>1.1</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15.4.2017.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI</b></p> <p>Gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;</li> <li>• all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</li> </ul> <p>Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE AI RIMBORSI DELLE SPESE UNIVERSITARIE</b></p> <p>I soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie devono trasmettere, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente;</li> <li>• l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.</li> </ul> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>Non devono essere indicati nella suddetta comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 322/98, ad esempio le spese universitarie rimborsate dal datore di lavoro e indicate nella Certificazione Unica, in quanto già oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• i rimborsi trasmessi dalle università, statali e non statali, ai sensi del precedente DM 13.1.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.1.2016 n. 17).</li> </ul>
<b>1.4</b>	<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</b></p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo.</li> </ul> <p>Le modalità tecniche di trasmissione telematica saranno stabilite con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<b>1.5</b>	<p><b>TERMINI DI COMUNICAZIONE</b></p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>In relazione all’invio relativo al 2016, il termine scade quindi il 28.2.2017.</p>
<b>1.6</b>	<p><b>REGIME SANZIONATORIO</b></p> <p>L’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;</li> <li>con un massimo però di 50.000,00 euro.</li> </ul> <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di “<i>lieve tardività</i>” nella trasmissione dei dati;</li> <li>oppure di errata trasmissione degli stessi, “<i>se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata</i>”.</li> </ul> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro i 5 giorni successivi alla scadenza;</li> <li>ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b></p>
	<p>Al fine di incentivare l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 15.12.2016 n. 221446, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>comunicati all’Agenzia delle Entrate dai clienti, ai sensi del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010);</li> <li>indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbe che abbiano ommesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.</li> </ul>
<b>2.1</b>	<p><b>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro” e le dichiarazioni annuali IVA contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente;</li> <li>il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;</li> <li>il codice atto;</li> <li>il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel "Cassetto fiscale".</li> </ul> <p><b>Informazioni di dettaglio</b></p> <p>All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righe VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del <i>reverse charge</i>), VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della suddetta dichiarazione IVA;</li> <li>l'importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010;</li> <li>l'ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA;</li> <li>i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione e codice fiscale);</li> <li>l'ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei suddetti clienti.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dagli stessi.</p> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>richiedere informazioni;</li> <li>ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.</li> </ul>
<b>2.4</b>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</b></p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione,</li> </ul>

	<p>ai sensi dell'art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO - CHIARIMENTI SULL'UTILIZZO DEL VECCHIO MODELLO</b>
	<p>Con il provv. 2.12.2016 n. 213221, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.</p> <p>Successivamente, con la ris. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito all'utilizzo del vecchio modello di dichiarazione.</p>
<b>3.1</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO</b>
	<p>Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674 e modificato con il successivo provv. 11.2.2015 n. 19388.</p> <p>Esso si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di un frontespizio nel quale occorre indicare i dati del richiedente e dell'eventuale rappresentante, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente;</li> <li>• del quadro A "<i>Plafond</i>", nel quale occorre indicare i dati relativi al <i>plafond</i>;</li> <li>• della sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario.</li> </ul> <p>Rispetto al modello precedente, dalla sezione del frontespizio dedicata alla dichiarazione d'intento sono stati eliminati i campi 3 e 4 "<i>Operazioni comprese nel periodo da ... a ...</i>".</p> <p>Le modifiche apportate, si precisa nel provvedimento, permettono un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'uso improprio del regime agevolativo.</p>
<b>3.2</b>	<b>DECORRENZA</b>
	<p>Il nuovo modello deve essere utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1.3.2017.</p> <p>Tuttavia, con la ris. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni prodotte mediante l'utilizzo del vecchio modello possono mantenere la loro validità in alcuni specifici casi.</p>
<b>3.3</b>	<b>VALIDITÀ DEL VECCHIO MODELLO DI DICHIARAZIONE</b>
	<p>Nella ris. 120/2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le operazioni d'acquisto effettuate fino al 28.2.2017, si continua a utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d'intento;</li> <li>• per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017, invece, occorrerà utilizzare il nuovo modello.</li> </ul> <p>Viene però stabilito che la dichiarazione emessa prima dell'1.3.2017 con il vecchio modello resta valida anche per le operazioni d'acquisto effettuate successivamente a tale data, sempreché siano stati compilati i campi 1 e 2 di tale modello, e non i campi 3 e 4. In tal caso, infatti, la dichiarazione sarà valida fino a concorrenza dell'importo indicato in uno dei due campi.</p> <p>Invece, nell'ipotesi in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 ("<i>Operazioni comprese nel periodo da ... a ...</i>"), indicando un periodo che termina oltre il 28.2.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione si considera valida limitatamente alle operazioni effettuate fino al 28.2.2017;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• occorrerà presentare un'ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni effettuate successivamente.</li> </ul> <p>Infatti, nel nuovo modello sono stati eliminati i suddetti campi 3 e 4, non essendo più ammessa la possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo.</p>
<b>3.4</b>	<p><b>MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DEL PLAFOND</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate invita gli operatori a verificare che l'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione non ecceda il valore indicato nel campo 2 del modello, nella sezione "dichiarazione".</p> <p>Tale importo rappresenta, infatti, l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.</p>
<b>4</b>	<p><b>REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI COLTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2016</b></p> <p>Con il comunicato pubblicato sulla <i>G.U.</i> 31.12.2016 n. 305, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli;</li> <li>• presentate nel 2016 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).</li> </ul> <p>L'aggiornamento riguarda 3.661 Comuni.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE</b></p> <p>Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi dei competenti uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul relativo sito Internet (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>);</li> <li>• fino all'1.3.2017.</li> </ul>
<b>4.2</b>	<p><b>EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE</b></p> <p>I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2016, producono effetti fiscali dall'1.1.2016.</p>
<b>4.3</b>	<p><b>RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE</b></p> <p>Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;</li> <li>• entro il 2.5.2017 (120° giorno dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del comunicato in esame, tenendo conto che il 30 aprile e il 1° maggio sono festivi).</li> </ul> <p>Si ricorda che, dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.</p>
<b>4.4</b>	<p><b>ISTANZA DI AUTOTUTELA</b></p> <p>Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.</p> <p>Nell'istanza dovrà essere indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;</li> <li>• la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul</li> </ul>

	<p>terreno nel 2016.</p> <p>Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.</p>
<b>5</b>	<p><b>SOGGETTI DELLE REGIONI MARCHE, LAZIO, ABRUZZO E UMBRIA COLPITI DAL TERREMOTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</b></p> <p>In considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi il 24.8.2016 nei territori delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, con il DM 1.9.2016 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2016 n. 207) erano stati sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);</li> <li>• scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 16.12.2016.</li> </ul> <p>Con il DL 17.10.2016 n. 189, contenente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, come modificato in sede di conversione nella L. 15.12.2016 n. 229:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono stati estesi i territori che possono beneficiare della sospensione, anche in considerazione degli ulteriori eventi sismici verificatisi il 26 e il 30.10.2016;</li> <li>• è stato differito il periodo di sospensione degli adempimenti fiscali;</li> <li>• è stato differito il termine per effettuare gli adempimenti fiscali sospesi;</li> <li>• è stata prevista l'effettuazione in forma rateale dei versamenti sospesi;</li> <li>• è stata prevista la sospensione, tra l'altro, anche degli adempimenti e dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.</li> </ul>
<b>5.1</b>	<p><b>TERRITORI INTERESSATI</b></p> <p>Secondo quanto previsto dal DL 189/2016 convertito, le sospensioni in esame riguardano un totale di 131 Comuni, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 Comuni, rispetto ai 17 previsti dal citato DM 1.9.2016, riguardano quelli colpiti dal sisma del 24.8.2016;</li> <li>• 69 Comuni riguardano, invece, quelli colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016.</li> </ul> <p><b>Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016</b></p> <p>I 62 Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016, riportati nell'Allegato 1 al DL 189/2016 convertito, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 Comuni nella Regione Marche: Acquacarina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Arquata del Tronto (AP); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Force (AP); Gualdo (MC); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC);</li> <li>• 10 Comuni nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI);</li> <li>• 8 Comuni nella Regione Abruzzo: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Monteraiale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 Comuni nella Regione Umbria: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).</li> </ul> <p><b>Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016</b></p> <p>I 69 Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016, riportati nell'Allegato 2 al DL 189/2016 convertito, riguardano invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 57 Comuni nella Regione Marche: Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto d'Esi (AN); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Petriolo (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC);</li> <li>• 5 Comuni nella Regione Lazio: Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI);</li> <li>• 6 Comuni nella Regione Abruzzo: Campi (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo;</li> <li>• 1 Comune nella Regione Umbria: Spoleto (PG).</li> </ul>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Per effetto del DL 189/2016 convertito, la sospensione si applica nei confronti dei soggetti residenti, o aventi la sede legale od operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma;</li> <li>• alla data, rispettivamente, del 24.8.2016 o del 26.10.2016.</li> </ul> <p>In relazione ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni in esame si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.</p>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI</b></p> <p>Per effetto del DL 189/2016 convertito, la sospensione dei versamenti fiscali riguarda quelli scadenti nel periodo compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra il 24.8.2016 e il 30.9.2017 (prima 16.12.2016, ai sensi del citato DM 1.9.2016), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 1;</li> <li>• tra il 26.10.2016 e il 30.9.2017, in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 2.</li> </ul> <p><b>Versamenti già effettuati</b></p> <p>Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p>



	<p><b>Ritenute</b></p> <p>In generale, la sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.</p> <p>Il DL 189/2016 convertito ha però stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dall'1.1.2017 e fino al 30.9.2017;</li> <li>• la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73;</li> <li>• nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le suddette disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati, come sopra indicato.</li> </ul> <p>Il DL 189/2016 convertito ha inoltre stabilito che la mancata effettuazione e il mancato versamento delle ritenute effettuate, a partire dal 24.8.2016 e fino al 19.10.2016 (data della relativa entrata in vigore), possono essere regolarizzati entro il 31.5.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p><b>Effettuazione dei versamenti sospesi</b></p> <p>Il citato DM 1.9.2016 aveva stabilito che i versamenti oggetto di sospensione dovessero essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 20.12.2016.</p> <p>Il DL 189/2016 convertito ha invece previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati, nei confronti di tutti i soggetti interessati, avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione;</li> <li>• anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione;</li> <li>• secondo modalità e termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</li> </ul>
<p><b>5.4</b></p>	<p><b>SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI</b></p> <p>Per effetto del DL 189/2016 convertito, anche la sospensione degli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, riguarda quelli scadenti nel periodo compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra il 24.8.2016 e il 30.9.2017 (prima 16.12.2016, ai sensi del citato DM 1.9.2016), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 1;</li> <li>• tra il 26.10.2016 e il 30.9.2017, in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 2.</li> </ul> <p><b>Effettuazione degli adempimenti sospesi</b></p> <p>Gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31.10.2017.</p>
<p><b>5.5</b></p>	<p><b>SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI</b></p> <p>Il DL 189/2016 convertito ha inoltre disposto la sospensione dei termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (premi INAIL);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in scadenza nel periodo dal 24.8.2016 al 30.9.2017, in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 1;</li> <li>• ovvero in scadenza nel periodo dal 26.10.2016 al 30.9.2017, in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 2.</li> </ul> <p><b>Versamenti già effettuati</b>          Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p> <p><b>Effettuazione degli adempimenti sospesi</b>          Gli adempimenti e i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 30.10.2017;</li> <li>• senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>RIMBORSI IVA - MASSIMALE DELLA POLIZZA DEL PROFESSIONISTA INFERIORE AL CREDITO IVA CHIESTO A RIMBORSO - EFFICACIA DEL VISTO DI CONFORMITÀ</b>
	Con la ris. 6.12.2016 n. 112, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità rilasciato dal professionista in relazione ad un'istanza di rimborso IVA di un cliente non perde efficacia in ragione del fatto che la polizza assicurativa stipulata dal professionista per la responsabilità civile prevede un massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
<b>6.1</b>	<b>FATTISPECIE</b> Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, una società ha presentato istanza di rimborso IVA per un ammontare pari a 5.583.469,00 euro, recante il visto di conformità del professionista. Il professionista era garantito a sua volta da una polizza assicurativa con un massimale pari a 3.000.000,00 di euro. Si poneva il dubbio se, al fine di ottenere il rimborso, in tale ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il visto fosse da ritenersi parzialmente efficace, così da richiedere la presentazione, da parte del soggetto IVA, di un'ulteriore polizza a garanzia dell'importo non coperto da quella del professionista;</li> <li>• il visto di conformità fosse totalmente inefficace, così da richiedere la presentazione di una polizza che coprisse l'intero importo chiesto a rimborso.</li> </ul>
<b>6.2</b>	<b>EFFICACIA DEL VISTO DI CONFORMITÀ</b> L'Agenzia delle Entrate ricorda che il rilascio del visto di conformità è disciplinato dall'art. 22 del DM 164/99, in base al quale i professionisti devono stipulare una polizza per la responsabilità civile con massimale adeguato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al numero di contribuenti assistiti;</li> <li>• al numero di visti di conformità, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati;</li> <li>• comunque non inferiore a 3.000.000,00 di euro.</li> </ul> <p>L'Agenzia osserva, tuttavia, che la polizza ha la funzione di garantire il completo risarcimento ai clienti dell'eventuale danno arrecato e delle eventuali sanzioni amministrative e non quella di assicurare all'Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato qualora si ravvisi, successivamente, la non spettanza.          Peraltro, ai sensi dell'art. 22 del citato DM 164/99, l'efficacia del visto non risulta condizionata alla circostanza che l'importo del massimale della polizza sia pari o superiore alle somme chieste a rimborso dai clienti. In caso contrario, l'onere della garanzia risul-</p>

	terebbe traslato sul professionista.
<b>6.3</b>	<p><b>ESONERO GENERALIZZATO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA</b></p> <p>L'Agenzia aggiunge che, a seguito delle recenti modifiche intervenute in materia di rimborsi IVA, è stato eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia, la quale resta dovuta nelle sole ipotesi in cui il credito IVA chiesto a rimborso sia superiore a 15.000,00 euro (30.000,00 euro a partire dal 2017) e il soggetto si trovi in una delle situazioni di rischio di cui all'art. 38-<i>bis</i> co. 4 del DPR 633/72.</p> <p>Pertanto, in presenza del visto di conformità, al di fuori delle suddette situazioni di rischio, non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso.</p>
<b>7</b>	<p><b>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCOVO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2017</b></p> <p>Sono state pubblicate, sul S.O. n. 58 alla G.U. 22.12.2016 n. 298, le Tabelle ACI per il 2017 dei costi chilometrici per la determinazione del <i>fringe benefit</i> dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.</p> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (<a href="http://www.aci.it">www.aci.it</a>), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i>.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in caso di autoveicoli, motocicli o ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>TABELLE ACI</b></p> <p>Le Tabelle ACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono predisposte annualmente entro il 30 novembre;</li> <li>• vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• devono essere pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> entro il 31 dicembre di ciascun anno;</li> <li>• sono valide per il periodo d'imposta successivo.</li> </ul> <p>Pertanto, le tabelle pubblicate sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 22.12.2016 sono valide per il periodo d'imposta 2017.</p> <p>Le tabelle sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoveicoli in produzione, a loro volta distinti in autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-GPL, a benzina-metano, elettrici o ibridi;</li> <li>• autoveicoli fuori produzione, anch'essi distinti in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL, benzina-metano, elettrici o ibridi);</li> <li>• motoveicoli.</li> </ul>

<b>8</b>	<b>PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CON LA SVIZZERA - ENTRATA IN VIGORE</b>
	<p>Con il comunicato pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.12.2016 n. 285, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha attestato l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, con conseguente entrata in vigore del Protocollo stesso dal 13.7.2016 (data di ricezione dell'ultima delle ratifiche).</p> <p>Il Protocollo, che ha ad oggetto la revisione delle procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, è stato firmato a Milano il 23.2.2015 ed è stato ratificato dall'Italia con la L. 4.5.2016 n. 69, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 18.5.2016 n. 115.</p>
<b>8.1</b>	<b>CONTENUTO DEL PROTOCOLLO</b>
	<p>Il Protocollo di modifica sostituisce l'art. 27 della Convenzione Italia-Svizzera, riscrivendo integralmente le procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali e consentendo, quindi, ad uno degli Stati di avere accesso ai dati custoditi nell'altro Stato (per la Svizzera ciò non era possibile, in quanto il previgente art. 27 del Trattato tra i due Stati permetteva alla Confederazione Elvetica di opporre il segreto bancario alle richieste provenienti dall'Italia).</p> <p>Lo scambio di informazioni previsto dal suddetto art. 27 non avviene in modo automatico, bensì a seguito di specifiche richieste da parte di uno degli Stati. I dati oggetto di richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono necessariamente risultare rilevanti per la riscossione delle imposte (di regola le richieste non devono, quindi, essere generiche, ma devono al contrario concentrarsi sui soggetti maggiormente a rischio, e possono essere inoltrate solo se le procedure interne dell'altro Stato non consentono di avere accesso ai dati di interesse dell'Amministrazione finanziaria);</li> <li>• possono essere resi noti alle sole Autorità coinvolte nella riscossione o nel contenzioso relativo alle imposte, e non a terzi;</li> <li>• devono essere forniti dallo Stato a cui è rivolta la richiesta anche se essi sono depositati presso banche o istituzioni finanziarie, superando quindi il segreto bancario.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<b>AMBITO TEMPORALE DELLE RICHIESTE</b>
	<p>L'entrata in vigore del Protocollo di modifica consente a ciascuno degli Stati di avanzare richieste in merito alla posizione fiscale dei propri residenti che detengono attività nell'altro Stato, senza che quest'ultimo possa più opporre il segreto bancario.</p> <p>Le richieste possono riguardare le sole situazioni in essere alla data della sottoscrizione (23.2.2015) o a date successive, ma non a date anteriori.</p>
<b>9</b>	<b>RATIFICA DELL'ACCORDO IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI CON IL PRINCIPATO DI MONACO</b>
	<p>Con la L. 1.12.2016 n. 231, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 21.12.2016 n. 297, è stato ratificato l'Accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra l'Italia e il Principato di Monaco, firmato a Monaco il 2.3.2015.</p> <p>L'Accordo si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di una Convenzione che delinea le modalità dello scambio di informazioni, oltre a prevedere criteri per l'attribuzione della residenza fiscale nei casi in cui entrambi gli Stati hanno titolo a considerare una persona residente in base alla propria normativa interna;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di un Protocollo aggiuntivo, che delinea i poteri delle Amministrazioni nella fase “transitoria”, che si concluderà quando i due Stati si doteranno di procedure di scambio automatico;</li> <li>• di una <i>Joint Declaration</i>, in cui vengono delineati impegni a medio termine tra i due Stati.</li> </ul>
<b>9.1</b>	<p><b>SCAMBIO SU RICHIESTA</b></p> <p>Lo scambio di informazioni previsto dall’Accordo è su richiesta. Lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può rifiutarsi di darvi corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza del percipiente);</li> <li>• né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).</li> </ul>
<b>9.2</b>	<p><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>Anche a seguito della ratifica da parte dell’Italia con la L. 1.12.2016 n. 231, l’Accordo non è ancora in vigore, in quanto la sua materiale efficacia è tuttora subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica.</p> <p>Una volta che l’Accordo sarà efficace, le richieste potranno avere ad oggetto atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia alla data della firma (2.3.2015) e ai periodi successivi, ma non a periodi precedenti.</p>
<b>10</b>	<p><b>APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI</b></p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243, sono stati approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il nuovo modello per la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali, con le relative istruzioni;</li> <li>• le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in essi contenuti.</li> </ul>
<b>10.1</b>	<p><b>DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO</b></p> <p>Il nuovo modello è utilizzabile dal 23.1.2017, per tutte le successioni apertesesi dal 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006 che ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni).</p> <p>Fino al 31.12.2017, tuttavia, sarà ancora possibile usare il “vecchio” modello 4, approvato con il DM 10.1.92.</p> <p>Per le successioni apertesesi in data anteriore al 3.10.2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il suddetto DM 10.1.92, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.</p>
<b>10.2</b>	<p><b>CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO</b></p> <p>Il nuovo modello si caratterizza per una maggiore articolazione (si compone di ben 17 quadri) rispetto al precedente ed, in particolare, perché consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operare contestualmente alla dichiarazione di successione anche le volture catastali, salvo alcuni casi particolari (es. immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario);</li> <li>• rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello.</li> </ul>

<p><b>10.3</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b></p> <p>Il nuovo modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente abilitato all’uso dei servizi telematici;</li> <li>• oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.</li> </ul> <p>In alternativa, il modello può essere presentato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ove si provvederà all’inoltro telematico.</p> <p><b>Residenti all’estero</b></p> <p>I contribuenti residenti all’estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, possono inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all’ufficio territorialmente competente.</p>
<p><b>11</b></p>	<p><b>CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 6.12.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.12.2016 n. 298, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le spese per sistemi di videosorveglianza e allarme, di cui all’art. 1 co. 982 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).</p>
<p><b>11.1</b></p>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO</b></p> <p>L’agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese dirette alla prevenzione di attività criminali, sostenute nell’anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;</li> <li>• nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.</li> </ul> <p>Le suddette spese sono ammissibili al credito d’imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.</p> <p>Per le spese sostenute in relazione all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%.</p>
<p><b>11.2</b></p>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i suddetti soggetti devono inoltrare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica,</li> <li>• entro il termine che sarà previsto con provvedimento della stessa Agenzia;</li> <li>• formulata secondo lo schema approvato con il medesimo provvedimento.</li> </ul> <p>Nell’istanza, i soggetti richiedenti indicano l’importo delle spese agevolabili sostenute nell’anno 2016.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziare e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.</p> <p>Tale percentuale è comunicata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 31.3.2017.</p> <p><b>Divieto di cumulo</b></p> <p>Il credito d’imposta in commento non è cumulabile con altre agevolazioni di natura</p>

	fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
<b>11.3</b>	<p><b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016;</li> <li>• è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo; a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li> <li>• in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.</p>
<b>11.4</b>	<p><b>CONTROLLI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.</p>
<b>12</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE - TOTEM DIGITALI INSTALLATI AL DI FUORI DELLE ZONE AGEVOLATE - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con la ris. 22.12.2016 n. 118, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), spetta anche per i <i>totem</i> digitali installati fuori dalla sede aziendale.</p>
<b>12.1</b>	<p><b>FATTISPECIE</b></p> <p>Nel caso di specie, i terminali (<i>totem</i> digitali) verrebbero installati anche al di fuori delle zone individuate dalla disciplina agevolativa, mentre il sistema centrale (elaboratori) è installato presso la sede sociale, situata nel territorio (Puglia) individuato dalla normativa quale zona geografica ove effettuare gli investimenti agevolabili.</p>
<b>12.2</b>	<p><b>DIRAMAZIONI DELLA STRUTTURA AZIENDALE</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, anche in conformità a quanto già illustrato per una analoga agevolazione (cfr. ris. 10.1.2002 n. 9), considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale tra <i>totem</i> digitali ed elaboratori posti in sede, l'investimento in <i>totem</i> digitali contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati.</p> <p>I <i>totem</i> digitali, infatti, possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.</p>
<b>13</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - TEST E PROVE DI LABORATORIO - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con la ris. 22.12.2016 n. 119, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i <i>test</i> e le prove di laboratorio sono ammissibili al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>

<b>13.1</b>	<b>FATTISPECIE</b> <p>La società Alfa esercita l'attività di "produzione di mescole e prodotti in gomma (codice Ateco 22.19.09)" e ha presentato istanza per sapere se può usufruire del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con riferimento ai <i>test</i> e alle prove di laboratorio.</p>
<b>13.2</b>	<b>ATTIVITÀ DI RICERCA</b> <p>Al fine di individuare correttamente il perimetro oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa, l'Agenzia delle Entrate ha acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo economico.</p> <p>Secondo il Ministero, i <i>test</i> e le prove di laboratorio delle "mescole e prodotti in gomma" sviluppati dall'interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi "mescole e prodotti in gomma" e, in quanto tali, dovrebbero rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell'art. 3 co. 4 lett. b) del DL 145/2013.</p>
<b>13.3</b>	<b>COSTI DI RICERCA COMMISSIONATI A TERZI</b> <p>Per quanto riguarda la corretta classificazione dei relativi costi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi siano assimilabili alle attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.</p>
<b>14</b>	<b>AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</b>
	<p>In attuazione dell'art. 1 co. 778 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con il DM 15.7.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 27.7.2016 n. 174) sono state stabilite le modalità con le quali gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali, utilizzando il modello F24.</p> <p>Per effettuare tale compensazione, con la ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2016 n. 113 è stato istituito l'apposito codice tributo "6868".</p>
<b>14.1</b>	<b>CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI CREDITI</b> <p>I suddetti crediti sono utilizzabili in compensazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;</li> <li>• non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;</li> <li>• in relazione ad essi è stata emessa fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.</li> </ul>
<b>14.2</b>	<b>OPZIONE PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</b> <p>Per utilizzare il credito in compensazione, il creditore deve esercitare un'apposita opzione e dichiarare la sussistenza dei requisiti.</p> <p>L'esercizio dell'opzione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata;</li> <li>• necessariamente per l'intero importo della fattura.</li> </ul> <p><b>Esercizio dell'opzione per il 2016</b>    Per il 2016, tale opzione doveva essere esercitata dal 17.10 al 30.11.2016.</p>



	<p><b>Esercizio dell'opzione dal 2017</b></p> <p>A regime, a partire dal 2017, l'opzione in esame deve invece essere esercitata dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.</p>
<b>14.3</b>	<p><b>SELEZIONE DEI CREDITI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE</b></p> <p>La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione per l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziare;</li> <li>• attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e, nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione.</li> </ul> <p>Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, mentre, per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata.</p> <p><b>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate</b></p> <p>Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei crediti ammessi alla compensazione, con il codice fiscale del creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.</p>
<b>14.4</b>	<p><b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI</b></p> <p>I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa;</li> <li>• anche in più soluzioni;</li> <li>• solo attraverso il modello F24 telematico, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, rientranti nel sistema del versamento unificato.</li> </ul>
<b>14.5</b>	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>Per effettuare la compensazione in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2016 n. 113 ha istituito il codice tributo "6868", denominato "<i>Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocinio - articolo 1, commi da 778 a 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>".</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati";</li> <li>• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>14.6</b>	<p><b>SCARTO DEL MODELLO F24</b></p> <p>L'intero modello F24 che contiene l'operazione di compensazione sarà scartato e tutti</p>

	<p>i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell'elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione;</li> <li>• l'addebito del saldo del modello F24 telematico non è andato a buon fine;</li> <li>• l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi;</li> <li>• vi sono compensazioni di altri crediti che non risultano conformi alle disposizioni vigenti in materia di controllo preventivo delle compensazioni.</li> </ul> <p>Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso un'apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>15</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI - ULTERIORE PROROGA</b>
	<p>L'art. 2 co. 2 del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "Milleproroghe") ha ulteriormente prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre, obbligo previsto dall'art. 4 co. 1 del DL 18.5.2012 n. 63 conv. 16.7.2012 n. 103.</p>
<b>15.1</b>	<p><b>CONCESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il suddetto art. 4 co. 1 del DL 63/2012 ha istituito un apposito credito d'imposta.</p> <p>Le disposizioni attuative del suddetto credito d'imposta dovranno essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<b>15.2</b>	<p><b>OPERATIVITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>L'agevolazione, originariamente prevista per l'anno 2012, è stata successivamente differita al 2014 (art. 1 co. 334 della L. 147/2013), al 2015 (art. 1 co. 185 della L. 190/2014) e al 2016 (art. 12 del DL 210/2015 conv. L. 21/2016).</p>
	<p>L'art. 2 co. 2 del DL 244/2016, disponendo la suddetta proroga dell'obbligo di tracciabilità delle vendite dei giornali, prevede ora che il credito d'imposta sia conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31.12.2017.</p>
<b>16</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE SCUOLE (C.D. "SCHOOL BONUS") - COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</b>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2016 n. 115, è stato istituito il codice tributo "6873", utilizzabile dall'1.1.2017 per consentire la compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle scuole (c.d. "school bonus"), da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa (si vedano l'art. 1 co. 145 - 150 della L. 13.7.2015 n. 107, il DM 8.4.2016 e la circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare per la Clientela 9.6.2016 n. 17.</p> <p><b>Compilazione del modello F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice tributo “6873”, utilizzabile dall’1.1.2017, deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”;</li> <li>• deve essere indicato, quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.</li> </ul>
<b>17</b>	<p><b>EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Con il DPCM 31.10.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 13.12.2016 n. 290, è stato approvato il nuovo elenco dei soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica, beneficiari delle erogazioni liberali che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES dell’erogante.</p> <p>L’art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha infatti previsto l’integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;</li> <li>• individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</li> </ul> <p>In attuazione di tale disposizione, il DPCM 31.10.2016 ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES.</p> <p>Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• può essere soggetto a revisione annuale;</li> <li>• sostituisce quello approvato dal DPCM 4.2.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.4.2015 n. 79);</li> <li>• contiene 18 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 249 a 267).</li> </ul>
<b>18</b>	<p><b>RITENUTA SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI RACCOGLITORI OCCASIONALI DI TARTUFI - VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - CODICE TRIBUTO</b></p> <p>L’art. 29 della L. 7.7.2016 n. 122 (legge europea 2015-2016) ha inserito l’art. 25-<i>quater</i> nel DPR 600/73, prevedendo l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, in relazione ai compensi corrisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini IVA;</li> <li>• per le cessioni di tartufi effettuate a partire dall’1.1.2017.</li> </ul> <p>La suddetta ritenuta a titolo d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è di ammontare pari all’aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%);</li> <li>• è applicata sul 78% dei corrispettivi pagati (viene infatti riconosciuta una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%).</li> </ul> <p><b>Versamento della ritenuta</b></p> <p>Ai fini del versamento della ritenuta in esame con il modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 28.12.2016 n. 123, ha chiarito che i sostituti d’imposta devono utilizzare il codice tributo “1040”, già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in</li> </ul>

	<p>corrispondenza della colonna “importi a debito versati”;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nei formati “00MM” e “AAAA”.</li></ul>
--	---

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
12.1.2017	Consegna Certificazioni per conguaglio	I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2016 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2016.
15.1.2017	Assistenza fiscale per il 2017	I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2017 (relativi all'anno 2016) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente. In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2017 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
16.1.2017	Regolarizzazione saldo IMU 2016	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2016, la cui scadenza del termine era il 16.12.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali dello 0,2% fino al 31.12.2016 e dello 0,1% a decorrere dall'1.1.2017.</li> </ul>
16.1.2017	Regolarizzazione saldo TASI 2016	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2016, la cui scadenza del termine era il 16.12.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali dello 0,2% fino al 31.12.2016 e dello 0,1% a decorrere dall'1.1.2017.</li> </ul>
16.1.2017	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2016;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine</p>

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

GENNAIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.1.2017	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2016;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>
16.1.2017	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2016;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2016.</li> </ul>
16.1.2017	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2016.</li> </ul>
20.1.2017	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2016. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
20.1.2017	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre ottobre-dicembre 2016;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul> La dichiarazione deve essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• anche in mancanza di operazioni.</li> </ul> Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi iden-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		tificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.
25.1.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di dicembre 2016;</li> <li>• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2016.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
26.1.2017	Regolarizzazione acconto IVA 2016	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2016, la cui scadenza del termine era il 27.12.2016, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali dello 0,2% fino al 31.12.2016 e dello 0,1% a decorrere dall'1.1.2017.</li> </ul>
27.1.2017	Credito d'imposta riqualificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere devono registrarsi, entro le ore 16:00, sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>), al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riqualificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2016;</li> <li>• a partire dalle ore 10:00 del 2.2.2017 e fino alle ore 16.00 del 3.2.2017 (rileva l'ordine cronologico di presentazione).</li> </ul>
28.1.2017	Variatione richiesta di rimborso in compensazione	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi UNICO 2016 e IRAP 2016, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.</p>
30.1.2017	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>mese di gennaio 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2017.</li> </ul>
		<p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
31.1.2017	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016, nonché ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>ai fini della precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF.</li> </ul>
31.1.2017	Comunicazione spese veterinarie	<p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2016, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>ai fini della precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF.</li> </ul>
31.1.2017	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2017	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</p> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul> <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2017, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;</li> <li>• dall'1.2.2017 ed entro il 30.6.2017, ha effetto solo per il secondo semestre 2017.</li> </ul>
31.1.2017	Presentazione domande indennizzo per la "rottamazione dei negozi"	<p>I soggetti che esercitavano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto e che hanno cessato l'attività nel periodo compreso tra l'1.1.2009 ed il 31.12.2016, devono presentare all'INPS la domanda di concessione del previsto indennizzo.</p> <p>A tali fini occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'età superiore a 62 anni (se uomini) ovvero superiore a 57 anni (se donne);</li> <li>• iscrizione da almeno 5 anni alla Gestione INPS commercianti;</li> <li>• riconsegna delle eventuali autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;</li> <li>• cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese.</li> </ul>
31.1.2017	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2016.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2016 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

GENNAIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2017	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li><li>• con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2016.</li></ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• chiesto a rimborso;</li><li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li></ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2017	Dichiarazione imposta di bollo virtuale	<p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2016, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2016;</li> <li>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2017.</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 160709;</li> <li>• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.</li> </ul>
31.1.2017	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2016 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;</li> <li>• al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2016 e in acconto per l'anno 2017.</li> </ul> <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
31.1.2017	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	<p>I soggetti che nell'anno 2016 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;</li> <li>• l'ammontare delle erogazioni effettuate;</li> <li>• i soggetti beneficiari.</li> </ul>
31.1.2017	Comunicazione erogazioni liberali ricevute	<p>I soggetti che nell'anno 2016 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle erogazioni ricevute;</li> <li>• le generalità complete del soggetto erogatore;</li> <li>• le "finalità" o "attività" per le quali le stesse</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
31.1.2017	Fatturazione imballaggi	I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2016 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
31.1.2017	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di dicembre 2016.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul> <p>Si ricorda che l'art. 7-<i>quater</i> co. 21 - 22 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha abolito la comunicazione in esame, ma a decorrere dalle annotazioni effettuate dall'1.1.2017.</p>
31.1.2017	Versamento importi residui del modello 730/2016	<p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2016, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;</li> <li>• applicando gli interessi dello 0,4% mensile.</li> </ul>
31.1.2017	Versamento contributo revisori legali	<p>I soggetti che all'1.1.2017 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a 26,85 euro;</li> <li>• mediante pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA" o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.</li> </ul>
31.1.2017	Versamento contributo amministratori giudiziari	<p>I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a 100,00 euro;</li> <li>• mediante bonifico bancario.</li> </ul> <p>L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2017.</p>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)